

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2007)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1971 (V. Stampato n. 3490)

**d'iniziativa dei deputati LAFORGIA, MERENDA, URSO, TAMBRONI, BOVA, PAVONE
e SGARLATA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° dicembre 1971*

Modifiche alla lettera B) punto 2) della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il punto 2) della lettera B) della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella

legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Aliquota
per quintale
Lire

« 2) consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone, entro i seguenti limiti:

a) litri 13 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000;

c) litri 7 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni di 100.000 abitanti o meno. L'agevolazione di cui ai nn. 1) e 2) è concessa anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota di imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta 4.843

Art. 2.

All'onere di lire 1.500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1972.